

Prot. n. 534
del 9.2.2023



TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA

*Istituzione comitato per la formazione
ed indicazioni per la tenuta
dell'elenco dei professionisti
che provvedono alle operazioni di vendita*

DECR. N. 21/2023

IL PRESIDENTE

Premesso:

- che l'articolo 4 del Decreto legislativo del 10/10/2022 n. 149, innovando le Disposizioni Attuative del C.p.c. con l'introduzione dell'articolo 179-ter (Titolo IV Capo III), dispone la istituzione dell'Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ai sensi degli articoli 534-bis e 591-bis del Codice;
- che un simile adempimento richiede la indicazione concreta dei componenti e delle modalità di lavoro del Comitato da istituirsi allo scopo;
- che stante la importanza dell'Elenco e la delicatezza del compito appare congruo si provveda alla approvazione immediata di un apposito regolamento, ricognitivo di ogni obbligo di legge quanto alla sua tenuta, oltre che di indicazioni sulle sue modalità di concreto funzionamento;

DECRETA

la istituzione, presso il Tribunale di Marsala, del Comitato per la tenuta dell'Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita, ai sensi degli articoli 534-bis e 591-bis del Codice.

Il Comitato si compone del Presidente del Tribunale, che lo presiede (o da un suo delegato) e da un Giudice addetto alle esecuzioni immobiliari, che per il Tribunale di Marsala si individua nel dott. Francesco Giardina, oltre che da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal Consiglio dell'Ordine, a cui appartiene il richiedente l'iscrizione nell'elenco. **Con riguardo a questa ultima**

designazione si resta in attesa delle indicazioni degli Ordini in esame. Il membro designato si insedierà nel corso della prima seduta.

Il Comitato terrà l'Elenco sulla base del seguente regolamento:

Art.1

(Composizione del Comitato)

Il Comitato è composto del Presidente del Tribunale, che lo presiede (o da un suo delegato) e composto da un Giudice addetto alle esecuzioni immobiliari, oltre che da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal Consiglio dell'Ordine a cui appartiene il richiedente l'iscrizione nell'elenco. Le funzioni di Segretario del Comitato sono esercitate dal Cancelliere del Tribunale.

Art. 2

(Formazione dell'elenco)

Possono ottenere l'iscrizione nell'elenco gli avvocati, i commercialisti e i notai che hanno una specifica competenza tecnica nella materia dell'esecuzione forzata, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti ai rispettivi ordini professionali.

Art. 3

(Ammissione all'albo)

Coloro che aspirano all'iscrizione nell'elenco debbono farne domanda al Presidente del Tribunale. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- 1) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
- 2) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di nascita;
- 3) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza nel circondario del tribunale;
- 4) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all'ordine professionale;
- 5) titoli e documenti idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica del richiedente ai sensi del quinto comma.

I requisiti per la dimostrazione della specifica competenza tecnica ai fini della prima iscrizione nell'elenco sono, anche alternativamente, i seguenti:

- a) avere svolto nel quinquennio precedente non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal Giudice dell'esecuzione;
- b) essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del Decreto del Ministro della Giustizia 12 agosto 2015, n. 144;

c) avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale del notariato ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso. La specifica formazione può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi per i quali sia previsto il superamento con profitto di una prova finale di esame, organizzati da Università pubbliche o private.

Le modalità di raccolta della documentazione in esame saranno stabilite in seno al Comitato.

Art. 5

(Conferma nell'Elenco)

I professionisti che aspirano alla conferma dell'iscrizione nell'elenco debbono farne domanda al Presidente del Tribunale ogni tre anni; la domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- 1) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
- 2) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all'ordine professionale;
- 3) titoli e documenti idonei a dimostrare il mantenimento della specifica competenza tecnica del professionista ai sensi del settimo comma.

Ai fini della conferma dell'iscrizione nell'elenco, devono ricorrere, anche alternativamente, i seguenti requisiti:

a) essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144;

b) avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale del notariato ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate conseguendo un numero di crediti non inferiore a 60 nel triennio di riferimento e, comunque, a 15 per ciascun anno. La specifica formazione può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi da Università pubbliche o private.

La Scuola Superiore della Magistratura elabora con cadenza triennale le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento, sentiti il Consiglio nazionale

forense, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e il Consiglio nazionale notarile.

Sulle domande di iscrizione e di conferma della stessa decide il Comitato.

Le modalità di raccolta della documentazione in esame saranno stabilite in seno al Comitato.

Art. 6

Eliminazione dall'Elenco

Ogni tre anni il Comitato deve provvedere alla revisione dell'elenco per eliminare i professionisti per i quali è venuto meno o non è stato dimostrato uno dei requisiti previsti per il mantenimento dell'iscrizione o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio.

Al termine di ciascun semestre, previa audizione dell'interessato, il Comitato dispone la sospensione fino a un anno e, in caso di gravi o reiterati inadempimenti, la cancellazione dall'elenco dei professionisti ai quali in una o più procedure esecutive sia stata revocata la delega in conseguenza del mancato rispetto dei termini per le attività delegate, delle direttive stabilite dal Giudice dell'esecuzione o degli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.

I professionisti cancellati dall'elenco a seguito di revoca della delega non possono essere reinseriti nel triennio in corso e nel triennio successivo.

Art. 7

(Divieto di iscrizione multipla)

Nessuno può essere iscritto in più di un Elenco.

Art. 8

(Modalità di svolgimento della seduta)

Il Presidente del Tribunale regola la discussione disponendo, se necessario, i tempi degli interventi.

Il Comitato delibera con voto palese. In caso di parità di voto prevale il voto espresso dal Presidente.

Art. 9

(Attività di supporto)

Le funzioni relative all'attività di convocazione, tenuta della raccolta dei verbali, loro comunicazioni, così come l'invio delle deliberazioni della Comitato, sono espletate dal Cancelliere del Tribunale, che curerà, altresì, anche l'attività di verbalizzazione.

Si raccomandano gli Ordini Professionali di dare massima visibilità al Decreto e si dispone la pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale del Tribunale.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO

Alessandra Camassa
